

È assoggettato alla disciplina in materia di rifiuti il *pet-coke* utilizzato come combustibile che non rispetti i limiti di cui alla parte V del d.lgs. 152/2006

Con una recente sentenza del gennaio 2015, la III Sezione penale della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica del *pet-coke*.

Il *pet-coke* o *coke* da petrolio è un composto, di carbone solido e impurità in quantità variabili, che costituisce una delle numerose sostanze derivanti dal processo di raffinazione del petrolio. Il *coke* è ampiamente utilizzato come combustibile nei cementifici e in siderurgia e, se il suo contenuto di zolfo è sufficientemente basso, anche nelle centrali elettriche. Il *pet-coke* può inoltre essere impiegato come materia prima per la fabbricazione di prodotti a base di carbone e di grafite. Composto da IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, il suo utilizzo va attentamente monitorato per evitare conseguenze per l'ambiente e la salute.

Con sentenza del 16 gennaio 2013, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di gestione illecita di rifiuti oggetto di contestazione, nei confronti di:

- Z. per aver importato, stoccato, acquistato e rivenduto 4340 t di *pet-coke*, aventi un tenore di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i limiti di legge;
- D. per aver gestito 700 t di *pet-coke* acquistati da D., aventi un contenuto di zolfo e materie volatili superiore ai limiti di legge.

Anche in assenza di un pronuncia di condanna, veniva disposta, ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p., la confisca del *pet-coke*. Non rispettoso delle indicazioni dell'allegato X della parte V del d.lgs. n. 152/2006, il materiale doveva considerarsi rifiuto.

La sentenza del Tribunale di Taranto veniva impugnata da entrambe le difese degli imputati, i quali contestavano l'automatica inclusione del *pet-coke* all'interno della normativa in materia di rifiuti. Sintetizzando e accorpendo tra loro le motivazioni addotte dai ricorrenti, ciò non sarebbe stato corretto, considerato che: *i*) risultava agli atti un'analisi chimica di parte che certificava la «perfetta» corrispondenza del *pet-coke* ai parametri legislativi (ravvisando una percentuale di zolfo del 5,94 per cento e una percentuale di materie volatili dell'11,80 per cento) e mancava, nell'analisi posta a fondamento dell'accusa, la valutazione degli idrocarburi policiclici aromatici necessaria per determinare la concentrazione di zolfo nel *pet-coke*, come sostenuto in un parere della Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia del 7 ottobre 2010; *ii*) comunque, anche in caso di superamento dei limiti fissati dall'allegato X alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, applicabili in caso di utilizzo del *pet-coke* come combustibile, non per questo avrebbe dovuto trovare automatica applicazione la disciplina in materia di rifiuti; *iii*) ad ogni modo, i materiali possedevano tutte le caratteristiche per essere qualificati come sottoprodotti e come tali dovevano essere sottratti dalla disciplina in materia di rifiuti.

Da qui deriverebbe l'illegittimità principale del provvedimento di confisca, che veniva disposto nonostante l'omesso accertamento del presupposto di fatto che consentiva l'applicazione dell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. (ovvero che la gestione del *pet-coke* fosse illecita) e comunque in assenza di motivazione circa la natura pericolosa del *pet-coke* sequestrato, ancorché dovesse considerarsi rifiuto. Venivano infine espressi alcuni dubbi in merito alla possibilità di applicare il provvedimento ablativo, ritenuto non consentito neppure in caso di discarica abusiva.

La Corte di cassazione ha respinto tutte le istanze difensive volte a contestare la natura di rifiuto del *pet-coke*, affermando il principio secondo cui «il *coke* da petrolio (*pet-coke*), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato - sia in forza della disciplina vigente nel 2007 sia in forza di quella attuale - come combustibile solo alle condizioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 293, che prescrive che, negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo III della parte V (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i

combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte V del medesimo d.lgs. n. 152/2006, alle condizioni ivi fissate» (1).

Solo nel caso in cui il *pet-coke* soddisfi i suddetti requisiti può ritenersi sottratto alla disciplina in materia di rifiuti, esclusione, peraltro espressamente prevista dalla precedente formulazione dell'art. 185, d.lgs. n. 152/2006 che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto (in tema di rifiuti), contemplava [al comma 1, lett. l), prima della riformulazione della disposizione ad opera del d.lgs. n. 4/2008, art. 2, comma 22] il *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo. Qualora, invece, il *pet-coke* non soddisfi i requisiti per essere commercializzato come combustibile, ad esempio perché presenti una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista nell'allegato X della parte V (in tema di emissioni), dovrà essere sottoposto alla disciplina in materia di rifiuti.

Come già precedentemente affermato (2), l'esclusione del *coke* da petrolio dalla nozione di rifiuto deve leggersi – in attuazione del principio di precauzione – in stretta connessione con la disciplina del *coke* da petrolio come combustibile. La previsione dell'art. 185, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152/2006, doveva essere coordinata con quella del successivo art. 293, d.lgs. n. 152/2006, che richiama l'allegato X alla parte V del medesimo d.lgs. E tale interpretazione non deve ritenersi venuta meno neppure a seguito dell'eliminazione del suddetto riferimento dall'art. 185, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4/2008.

Con riferimento, poi, alla mancata considerazione dei risultati delle analisi chimiche che certificherebbero la perfetta corrispondenza del *pet-coke* ai parametri legislativi, la Cassazione ha rilevato come i suddetti elementi di fatto non potessero essere presi specificatamente in considerazione dalla Corte, perché il loro esame avrebbe richiesto una valutazione nel merito (come tale non effettuabile dalla Corte di legittimità), sotto il profilo della loro interpretazione e della loro eventuale portata scriminante. Ciononostante, la Cassazione ha sottolineato che, poiché le analisi citate sarebbero state eseguite da una «società privata di analisi e controllo» ed effettuate sulla base di un campionamento svolto «a cura del cliente», dovevano considerarsi «prive di sufficiente certezza, in mancanza di elementi di ulteriore riscontro». Dato che le impugnazioni dei ricorrenti non prospettavano ulteriori elementi di riscontro, non poteva ravvisarsi la sussistenza di una prova evidente che il *coke* sequestrato non fosse soggetto alla normativa sui rifiuti.

Secondo la Corte non troverebbe poi applicazione la disciplina in materia di sottoprodotti, mancando l'evidenza dell'utilizzo legale del *pet-coke* ed essendo dubbio il soddisfacimento dei requisiti pertinenti per l'utilizzo specifico (come combustibile) e per la protezione della salute e dell'ambiente. Quanto poi alla prospettazione dei ricorrenti secondo cui il *pet-coke* sequestrato sarebbe un sottoprodotto perché sarebbe stato destinato già in origine a essere utilizzato non come combustibile ma in altri e diversi processi produttivi, questa non sarebbe suffragata da alcun specifico elemento.

Alla luce delle suddette considerazioni, la Cassazione ha condiviso la motivazione del giudice di merito che aveva dato prevalenza alla causa di estinzione dei reati.

Anche se la Corte, nel caso in esame, non ha ritenuto possibile qualificare il *pet-coke* in questione come sottoprodotto, ciò non significa che il *coke* da petrolio che rispetti i requisiti di legge di cui all'art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006, non possa essere sottratto dalla disciplina in materia di rifiuti in quanto sottoprodotto. Sul punto, nel 2004, la Corte di giustizia europea, investita dalla magistratura italiana relativamente all'esclusione dalla nozione del rifiuto del *pet-coke* operata dal Governo con apposito intervento legislativo, aveva precisato che «il *coke* da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie, non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE» (3). Tale pronuncia non sembra essere messa in discussione dalla sentenza in commento con cui la Corte di cassazione esclude l'applicabilità della nozione di sottoprodotto al *pet-coke* oggetto di confisca, in quanto non ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma. Affinchè un determinato prodotto secondario del ciclo produttivo

possa essere sottratto dalla disciplina della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 deve infatti soddisfare tutte le seguenti condizioni e quindi che:

- a) la sostanza o l'oggetto sia originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) sia certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Con riferimento alla legittimità della confisca dei materiali, secondo la Corte di cassazione niente osterebbe al fatto che anche i rifiuti oggetto di gestione non autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1, possano essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p., qualora configurino cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Nondimeno, la Corte sottolinea che tale ultima disposizione – applicabile anche nei casi di estinzione del reato per prescrizione (4) – richiede un accertamento positivo del fatto.

Nel caso in esame, il Tribunale avrebbe quindi dovuto esplicitare le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistente il superamento dei limiti di legge considerata la concentrazione di sostanze inquinanti e la conseguente qualificazione del *pet-coke* sequestrato come rifiuto abusivamente gestito, non essendo a tal fine sufficiente la semplice «mancanza di prova evidente dell'innocenza degli imputati» alla quale la sentenza fa richiamo.

La Corte giunge quindi astrattamente ad ammettere la confiscabilità del *pet-coke* da destinare come combustibile, qualora non rispetti i limiti previsti dalla parte V del d.lgs. n. 152/2006, purché la pericolosità dell'impiego dei materiali stessi venga motivata.

Per queste ragioni, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Taranto, perché proceda a nuovo giudizio, fornendo una adeguata motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti.

Sonia Rosolen

(1) Tale allegato, nell'elencare i combustibili dei quali è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, ha espressamente previsto il *coke* da petrolio a determinate condizioni:

- a) negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa e rispondente alle caratteristiche indicate alla parte II, sezione II, paragrafo 1, riga 7;
- b) negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l'uso di *coke* da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sez. 2, par. 1, riga 8.

(2) Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2008, n. 28229, Zucchi, in *Riv. giur. edil.*, 2009, 134, «In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del *coke* da petrolio (o *pet-coke*) commercializzato e destinato alla produzione, è consentita purché siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; diversamente, trova applicazione la generale disciplina autorizzatoria prevista per l'attività di gestione dei rifiuti. (Fattispecie nella quale il *coke* da petrolio presentava una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'allegato X alla parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, richiedendo dunque un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità)».

(3) Corte di giustizia UE, Sez. III 15 gennaio 2004, in causa C-235/02 (ord.), in *Racc.* 2004, I-01005, «Può essere pertanto ammessa un'analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o mettere in commercio a condizioni ad essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasta infatti con le finalità della direttiva 75/442, poiché non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono

destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (sentenza Palin Granit, punti 34 e 35).

Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, al fine di limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nell'ambito del processo di produzione (sentenza Palin Granit, punto 36).

Con il criterio del riconoscimento o meno della natura di residuo di produzione riguardo ad una certa sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce quindi un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto (sentenza Palin Granit, punto 37). (...)

Da parte sua, il BREF indica, in particolare, che il *coke* da petrolio viene ampiamente utilizzato come combustibile nei cementifici ed in siderurgia. Esso può essere anche utilizzato come combustibile nelle centrali elettriche se il suo contenuto di zolfo è sufficientemente basso. Il *coke* è utilizzabile anche in altri modi, come materia prima per la fabbricazione di prodotti a base di carbone e di grafite (...).

Tali condizioni di produzione e di utilizzo, se risultano presenti, permettono di escludere la definizione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442.

In primo luogo, in presenza delle dette condizioni, il *coke* da petrolio non può essere qualificato come residuo di produzione, nel senso di cui al punto 34 della presente ordinanza. Infatti, la produzione di *coke* appare allora come il risultato di una scelta tecnica (il *coke* da petrolio non sarebbe necessariamente prodotto nelle operazioni di raffinazione) in vista del ricorso ad un preciso combustibile, il cui costo di produzione è verosimilmente meno elevato del costo di altri combustibili che potrebbero venire usati per la generazione di vapore e di elettricità in misura corrispondente al fabbisogno della raffineria. (...) A tale proposito, nella causa principale, sembra pacifico in base agli atti trasmessi alla Corte che il *coke* da petrolio è integralmente utilizzato in maniera certa come combustibile nel processo di produzione, in quanto le eccedenze di energia elettrica che ne risultano vengono esse stesse integralmente vendute».

(4) L'art. 240 c.p., comma 2, n. 2 individua cose la cui pericolosità è presunta dal legislatore; per tale ragione, la misura ablativa può ritenersi svincolata dalla dichiarazione di penale responsabilità, cosa invece non possibile nel caso in cui la confisca sia applicabile solo in forma di un peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento diviene necessario presupposto. Cfr. per es. Cass. Sez. I Pen. 16 dicembre 2010, n. 591.